

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2022, n. 19

“Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e disposizioni in materia di Cooperative di autocostruzione”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2021, N. 51 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E BILANCIO PLURIENNALE 2022-2024 DELLA REGIONE PUGLIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022)

Art. 1

Modifica all’articolo 54 della l.r. 51/2021

1. Al comma 1 dell’articolo 54 della legge 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2022), che modifica la legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) al comma 4 dell’articolo 5 dopo le parole “in ciascuna provincia” sono aggiunte le seguenti: “o nell’area metropolitana di Bari”;
 - b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) al comma 5 dell’articolo 5 le parole: “I comuni e le province” sono sostituite dalle seguenti: “Le province, la città metropolitana di Bari e i comuni”;
 - c) alla lettera p) le parole “al comma 1 dell’articolo 12” sono sostituite dalle seguenti “al comma 14 dell’articolo 11”;
 - d) le lettere h), t) e u) sono soppresse.

Art. 2

Modifica all’articolo 82 della l.r. 51/2021

1. Al comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 51/2021 le parole: “e capo II” sono soppresse.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2017, N. 9 (NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL’ESERCIZIO, ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E ACCORDI CONTRATTUALI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE)

Art. 3**Modifica all'articolo 29 della l.r. 9/2017**

1. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è sostituito l'ultimo periodo con il seguente: "Le strutture sociosanitarie pubbliche realizzate ai sensi del r.r. 4/2007 con il contributo del FESR, anche quelle qualificate all'ottenimento del medesimo finanziamento FESR come strutture per l'autismo, rientrano nel relativo fabbisogno, anche se in esubero, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento."

CAPO III**DISPOSIZIONI in materia di COOPERATIVE DI AUTOCOSTRUZIONE****Art. 4****Iscrizione Albo regionale**

1. Le Cooperative di autocostruzione possono essere iscritte all'Albo regionale previsto dall'articolo 5 della legge regionale, 20 maggio 2014, n. 23 (Disciplina delle Cooperative di comunità), purché in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa legge per l'ammissione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 AGOSTO 2022

MICHELE EMILIANO